

ELEUTERIO F. FORTINO

Guida alla lettura del «Direttorio Ecumenico»



ESTRATTO DALLA RIVISTA «ORIENTE CRISTIANO»
Anno VII N. 2

Guida alla lettura del « Direttorio Ecumenico »

La prima parte del Direttorio per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo è stata resa pubblica il 26 maggio c. a. dal Segretariato per l'Unione dei Cristiani. Questo direttorio veniva richiesto per due motivi, in qualche modo in contrasto l'uno con l'altro:

1) in molti Paesi, tra cui l'Italia, non si mostrava grande impegno in questo campo, motivando la propria inerzia per ragioni varie e talvolta opposte;

2) in altri Paesi, più attivi, l'applicazione frettolosa ed improvvisata delle decisioni generali del Vaticano II in materia ecumenica dava adito a esperienze qualche volta avventate e non sempre confortate

dal sano criterio delle responsabilità pastorali.

Nel primo caso occorre dire direttive di incitamento per la promozione dell'ecumenismo poichè il Concilio fa a tutti l'obbligo di cooperare al ristabilimento dell'unità dei cristiani. « *La cura di ristabilire la unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, ed ognuno secondo la propria capacità* » (Decreto sull'Ecumenismo, n. 5).

Per il secondo caso erano opportune direttive più concrete, affinchè come si afferma nell'introduzione al Direttorio « *il movimento ecumenico stesso non resti danneggiato ed i fedeli non subiscano detrimento spirituale* » (Direttorio, numero 2).

Nell'uno e nell'altro caso norme chiare su alcuni punti si

rendevano necessarie « *affinchè possa essere meglio applicato nell'intera Chiesa cattolica quanto è stato promulgato nei decreti del Concilio Vaticano II* » (Direttorio, n. 1).

Per queste ragioni, S. E.

Mons. Giovanni Willebrands, nel presentare alla stampa il direttorio, affermava che questo « *vuole essere un servizio alla santa causa della riconciliazione di tutti i cristiani nell'unità della Chiesa di Cristo* ».

Breve storia del Direttorio

Già durante la II sessione del Concilio, il Card. Bea ad alcuni vescovi che chiedevano indicazioni più dettagliate aveva risposto che il Decreto sull'Ecumenismo avrebbe dato i principi generali mentre il Segretariato avrebbe poi elaborato delle norme di applicazione più concrete. In seguito, il Santo Padre conferiva al Segretariato per l'Unione l'incarico di elaborare un Direttorio.

Un primo progetto è stato preparato durante le sessioni del Segretariato nel mese di maggio 1965 e, come previsto, è stato inviato alla « Commissione conciliare per la dottrina della Fede », che lo ha esaminato nelle riunioni del 29 - 30 novembre e 1 dicem. 1965. Nel marzo 1966 il progetto veniva trasmesso alle Conferenze episcopali con la domanda di fare le proprie osservazioni. Queste osservazioni assieme ai suggerimenti ricevuti dalla Commissione conciliare per la dottrina della Fede e dalla Sa-

cra Congregazione per la dottrina della Fede sono stati esaminati dai consultori e dai membri del Segretariato riuniti in sessione plenaria nel giugno 1966, che approvavano all'unanimità il testo ricevuto.

Ancora una volta il testo veniva trasmesso alla Sacra Congregazione per la dottrina della Fede.

Infine, una riunione congiunta, alla quale presero parte rappresentanti del Segretariato per l'Unione, della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale e della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, ha avuto luogo nel 1967.

C'è anche da rilevare che non si è mancato di chiedere il parere ad ecumenisti non cattolici. Già dal 1965 gli Osservatori presenti al Concilio poterono conoscere le linee del Direttorio e fare i propri rilievi.

Questa ampia consultazione ha dato al testo una forte soli-

dità di base, ma ha ritardato di molto la sua pubblicazione, tanto che c'è anche stato chi ha manifestato il timore che il con-

tenuto del Direttorio sia già superato in molte parti dalla realtà degli avvenimenti ecumenici in continuo divenire.

Contenuto del Direttorio

Il documento pubblicato è solo la prima parte di una serie di direttive che il Segretariato per l'Unione dei Cristiani ha in programma di dare di tempo in tempo, man mano che lo richiedono le circostanze. Infatti ha già allo studio una seconda parte che non sarà definitivamente approntata prima dell'estate 1968.

Questa prima parte pubblicata consta di una introduzione (nn. 1 - 2) e di quattro brevi capitoli che trattano:

1) della creazione delle Commissioni ecumeniche (nn. 3 - 8),

2) della validità del Battesi-

mo amministrato dai ministri delle Chiese e delle Comunità ecclesiali separate (nn. 9 - 20),

3) dell'ecumenismo spirituale nella Chiesa cattolica (nn. 21 - 24),

4) della « *communicatio in spiritualibus* » con i fratelli separati (nn. 25 - 62).

Come è percepibile dagli stessi titoli dei capitoli, il Direttorio ecumenico non presenta nessuna organicità nella materia trattata; sono state prese in considerazione le questioni più urgenti che si ponevano attualmente nelle relazioni tra le Chiese.

Una premessa:

l'atteggiamento di fronte al movimento ecumenico

Dall'introduzione è bene rilevare, soprattutto per i lettori italiani, quale deve essere l'atteggiamento di fronte al movimento ecumenico. L'ecumenismo, per la sua natura stessa consistente nel confronto di po-

sizioni diverse, mette in discussione, e talvolta in crisi, alcune situazioni tradizionalmente accettate ma che forse non hanno il sostegno stabile di un fondamento teologico solido. Si ricorre allora alla facile recri-

minazione del « falso irenismo e indifferentismo ». Non è da escludere che un vero pericolo di questi mali possa realmente esistere, ma spesso è un mezzo fin troppo comodo per esimersi dalla propria responsabilità di misurarsi con le cose.

In ogni modo il Direttorio afferma categoricamente che *« in questa materia si deve usare la dovuta prudenza »*. Aggiunge però subito dopo che questa prudenza pastorale *« risulterà tanto più efficace quanto più ampia e più solida sarà la preparazione dei fedeli circa la dottrina e la tradizione autentica sia della Chiesa cattolica sia delle Chiese e Comunità separate »* (n. 2).

La prudenza pastorale deve promuovere e fondarsi su questa preparazione religiosa e non sul quieto vivere e sull'ignoranza.

Il Direttorio nota che i sunnominati pericoli saranno più facilmente evitati per mezzo dell'esatta conoscenza delle dottrine e delle tradizioni anziché *« con una certa ignoranza fondata sul falso timore di accettare quegli aggiornamenti che secondo la mente e i decreti del Concilio Vaticano II sono necessari per ogni vero rinnovamento della Chiesa »*.

E' noto infatti che il movimento ecumenico incomincia appunto da quel rinnovamento

con cui la Chiesa esprime in modo più pieno e più perfetto la verità e la santità trasmessa da Gesù Cristo nostro Signore. Si può anche aggiungere che il movimento ecumenico termina proprio in quel momento quando le Chiese esprimono in modo veramente pieno e perfetto la verità e la santità trasmessa da Cristo. Sarebbe troppo facile attribuire lo stato di divisione a cause extrateologiche o a cause teologiche soltanto; la causa fondamentale è da ricercarla nell'infedeltà della Chiesa alla sua missione e nell'infedeltà di ogni cristiano al suo Signore. E' per questa ragione che il Direttorio fa un richiamo categorico: *« Ogni fedele, come membro della Chiesa, è tenuto a partecipare a questo rinnovamento nella verità e nella santità »*.

E' in questo senso che occorre intendere l'impegno che il Concilio fa ad ogni membro della Chiesa di collaborare per l'unità della Chiesa. Ed è anche per questa ragione che l'asserzione secondo cui in Italia, a causa di una ristretta percentuale di non cattolici, non ci sia posto per l'ecumenismo è priva di fondamento e tradisce un troppo apparente espediente di non mettere in gioco le proprie responsabilità.

Con questo stesso richiamo il Direttorio ricorda ciò che aveva

già affermato il Concilio: « *Ecumenismo vero non c'è senza interiore conversione* » (Decreto sull'Ecumenismo, n° 7).

L'atteggiamento fondamentale, dunque, di fronte all'ecumenismo è un atteggiamento profondamente spirituale.

1. Creazione delle Commissioni ecumeniche (nn. 3 - 8)

Questa prima sezione del Direttorio prende in considerazione le strutture di promozione dell'ecumenismo. Essa è quasi una esplicitazione e una particolare interpretazione di quanto in genere afferma il n. 8 del decreto conciliare sull'Ecumenismo: « *Circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'Autorità episcopale del luogo, se non sia altrimenti stabilito dalla Conferenza episcopale a norma dei propri statuti o dalla Santa Sede* ».

Pertanto in campo ecumenico tre sono le autorità: il Vescovo, la Conferenza episcopale, la Santa Sede.

E' da notare altresì che la seconda e la terza autorità vengono inserite in forma indiretta: decida sempre il Vescovo del luogo, a meno che non sia altrimenti stabilito dalla Conferenza episcopale o dalla Santa Sede.

Nel campo ecumenico il principio fondamentale è la Chiesa locale, la comunione dei fedeli presieduta dal Vescovo.

Strumento di aiuto per le tre Autorità, in modo che esse esplicino il lavoro ecumenico, sono le rispettive commissioni per lo studio, il coordinamento e la promozione delle attività ecumeniche. Il Direttorio, emanato dalla Santa Sede, dunque dalla terza istanza ecumenica, prevede la costituzione e la funzione delle Commissioni ecumeniche nazionali o internazionali (nn. 7 - 8) e delle Commissioni o Segretariati diocesani o interdioesani (nn. 3 - 6).

In tal modo l'organizzazione per la promozione dell'Ecumenismo nella Chiesa cattolica sarà così strutturata:

a) *A Roma*: Segretariato per l'Unione dei Cristiani, con competenza per l'intera Chiesa cattolica;

b) *In ogni Nazione*: Commissione ecumenica nazionale, con competenza sul territorio nazionale;

c) *In ogni Diocesi*: Commissione o Segretariato diocesano, con competenza sul territorio della Diocesi.

Ogni iniziativa ecumenica può essere presa nei limiti dei

propri territori dalle rispettive Commissioni. Il Direttorio ne indica un certo numero, basato sull'esperienze già fatte, ma in campo ecumenico, in continuo divenire, occorre essere sempre pronti anzi sollecitare nuove esperienze su nuove vie.

La composizione delle varie Commissioni « *affinchè la cura di ristabilire l'unità che impegna tutta la Chiesa venga espressa più chiaramente e promossa più efficacemente* » dovrà comprendere oltre ai membri del clero anche religiosi e religiose, laici, tanto uomini quanto donne.

In una riunione di circoli ecumenici italiani, che ha avuto luogo a Firenze su iniziativa del gruppo romano Unitas il 30 aprile e il 1 maggio u.s., l'annuncio che il Direttorio — in quel tempo ancora non promulgato — avrebbe richiesto la costituzione di Segretariati diocesani e di Commissioni episcopali, ha suscitato del malumore, causato dal timore che questi

organismi potessero limitare la libertà dei circoli se non del tutto soffocare l'iniziativa dei gruppi e dei singoli.

S.E. Mons. Willebrands nel presentare alla stampa il documento affermava esplicitamente: « *Non vogliamo le Commissioni locali per soffocare l'iniziativa spontanea, ma al contrario per accertare ed incoraggiare in modo organico lo sviluppo nello spirito e secondo i principi del Concilio Vaticano II* ».

Per quanto riguarda l'Italia, S.E. Mons. G. Marafini, incaricato dalla C.E.I. per l'ecumenismo, nella riunione del 18 aprile u.s. dei dirigenti dei circoli ecumenici da lui promossa, faceva una analoga affermazione: « *I circoli e i centri ecumenici devono mantenere la loro autonomia e libertà* ».

Le Commissioni, pertanto, così come lo stesso Direttorio sono un aiuto; intendono avere la funzione di un servizio. Questo almeno nelle intenzioni.

2. Validità del battesimo amministrato dai ministri delle Chiese e delle Comunità ecclesiali separate (nn. 9 - 20)

« *Il battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell'unità vigente tra tutti coloro che per mezzo di esso sono stati rigenerati* ». Questo afferma il Decreto conciliare sull'Ecumenismo al numero 22, che tra l'altro

dice: « *Con il sacramento del Battesimo, quando sia regolarmente conferito secondo l'istituzione del Signore e sia ricevuto con la debita disposizione d'animo, l'uomo è veramente incorporato a Cristo crocefisso*

e glorificato e viene rigenerato alla vita divina ».

Questo passo del decreto da una parte mette in grande rilievo l'importanza ecumenica del sacramento del battesimo e dall'altra parte tocca il problema della sua giusta amministrazione. Nel corso della discussione sulla prima redazione dello schema, alcuni Padri conciliari avevano espresso il desiderio che il decreto pregasse le Chiese protestanti di provvedere a che il battesimo fosse sempre e ovunque amministrato in modo conforme alla istituzione fatta dal Signore perchè non sorgessero dubbi sulla sua validità. Simile proposta però non poteva essere accolta dal Concilio. Qualcosa al proposito è stato detto nel Direttorio, che ha uno scopo più pratico. Evidentemente il Direttorio si rivolge ai cattolici, ed esprime perciò alcuni criteri per risolvere eventuali perplessità circa la validità del battesimo, sia a riguardo della materia e forma, sia circa la fede e l'intenzione, sia infine circa l'applicazione della materia.

Il Direttorio indica anche la norma generale per la soluzione di questa perplessità, espressa in due principi: 1) il battesimo è necessario per la salvezza, 2) può essere conferito una volta sola (n. 9). Viene di conseguenza che «non è permesso

di ribattezzare sotto condizione, se non nel caso in cui ci sia un dubbio prudente circa il fatto o la validità del battesimo precedente » (n. 14).

Se dopo una seria e ben condotta investigazione circa l'amministrazione dovessero rimanere dubbi fondati, solo in questo caso si rende necessaria la iterazione del battesimo sotto condizione.

Una netta distinzione è fatta dal Direttorio tra orientali e protestanti per quanto riguarda l'amministrazione del battesimo. Per i primi si dice: « *Non si può dubitare della validità del battesimo, amministrato presso i cristiani orientali separati. Perciò è sufficiente essere sicuri che sia stato amministrato ».*

Nonostante queste norme date ai cattolici circa la validità del battesimo, il problema rimane aperto nelle relazioni soprattutto con le Chiese protestanti. Il Direttorio chiede che « *nel dialogo fra la Chiesa cattolica e le Chiese o Comunità separate venga esaminata l'intera questione della teologia e della prassi del battesimo » (n. 16).* Questo dialogo poi non deve venire limitato alla sola questione degli elementi assolutamente necessari per la validità. « *Bisogna invece che vengano messe bene in evidenza la pienezza del segno sacramentale e la realtà*



I Segretari delle Commissioni ecumeniche delle Conferenze episcopali all'uscita del Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Scutari a Genazzano, dove si sono recati in pellegrinaggio. Essi erano convenuti a Roma in occasione di una riunione organizzata per loro dal Segretariato per l'Unione dei Cristiani (29 maggio - 4 giugno 1967).

significata così come emerge dal Nuovo Testamento. Questo farà sì che un accordo fra le varie Chiese sul mutuo riconoscimento del battesimo sia reso più facile » (n. 17).

Nel frattempo, prima che questo grande dialogo ad alto livello abbia luogo e pervenga

ad un accordo generale tra le Chiese, il Direttorio auspica consultazioni locali nelle varie regioni, perchè « dove sarà possibile si addivenga ad un accordo comune sul modo concreto di agire in questa materia » (n. 16).

Il Direttorio, nei confronti

di questo sacramento, esprime tutta la riverenza e il rispetto che la sua importanza richiede e si pone in posizione aperta al dialogo. Si augura infine che *« tutti i cristiani si preoccupino della celebrazione del battesimo con sempre maggiore riverenza e fedeltà verso il Signore che lo ha istituito »* (n. 18).

A queste ottime norme e indicazioni, aperte al futuro, forse è necessario fare un rilievo critico di fondo sulla prospettiva nella quale vengono collocate.

Questa parte del Direttorio si estende tra il n. 9 e il n. 20.

Il n. 9 contiene i due principi generali della prassi della Chiesa. Il numero seguente, attraverso i documenti conciliari, spiega il primo dei due principi: l'importanza e la necessità del battesimo. Il n. 11 tocca il problema del dubbio sulla validità del battesimo *« conferito in un certo e determinato caso »*. Subito dopo afferma: *« Per evitare le difficoltà che potrebbero sorgere quando qualche cristiano, da noi separato, spinto dalla grazia dello Spirito Santo e dagli impulsi della propria coscienza, chiede di entrare nella Chiesa cattolica, si danno alcune norme »* (n. 11).

Da questa premessa dipendono le direttive date nei numeri seguenti. E' ben vero che

questo problema sorge talvolta quando qualcuno *« chiede di entrare nella Chiesa cattolica »*. Cronache di clamorose polemiche sono di ieri, vedi Irene di Olanda, ribattezzata sotto condizione. Sembra però almeno curioso che le norme che vengono date nel Direttorio sulla validità del battesimo siano indirizzate unicamente per *« eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere quando qualche cristiano . . . chiede di entrare nella Chiesa cattolica »*. Idee chiare sulla validità del battesimo sono richieste per il battesimo stesso, per la sua necessità per la salvezza. Il battesimo valido è richiesto per la salvezza anche per chi non è in perfetta comunione con la Chiesa cattolica.

Il dialogo auspicato tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese è necessario non solo per *« un mutuo riconoscimento del battesimo »* in modo che non ci siano difficoltà di ribattesimo nel caso di un passaggio di un cristiano da una Chiesa all'altra, ma soprattutto perchè venendo messa in evidenza la pienezza del segno sacramentale e la realtà significata così come emerge dal Nuovo Testamento, ci si confermi sempre più a questa pienezza del segno perchè non venga a mancare oggettivamente la realtà significata e non solo per raggiungere un vicendevole riconoscimento.

Sembra pertanto che la motivazione e la prospettiva data alle sagge norme del Diret-

torio sulla validità del battesimo non siano completamente sufficienti.

3. L'Ecumenismo spirituale nella Chiesa cattolica (nn. 21 - 24)

Questa parte del Direttorio tratta dell'Ecumenismo spirituale nella Chiesa cattolica, partendo dalla sua definizione data nel Decreto conciliare sull'Ecumenismo al n. 8 che abbraccia la conversione del cuore, la santità della vita e le preghiere pubbliche e private per l'unità dei cristiani.

In questo campo ogni cristiano deve avere la sua parte col conformare la sua vita allo spirito del Vangelo. E' questo il più profondo ed efficace contributo che si può dare all'Ecumenismo. In tal modo, nota il Direttorio, « *ciascun cristiano anche se non vive in mezzo ai fratelli separati, sempre e dovunque partecipa a questo movimento ecumenico* » (n.21).

Ciò spiega cosa intenda dire il Direttorio quando esige che « *i cristiani abbiano sempre presente lo scopo dell'unità . . . in tutta la loro vita di ogni giorno* » (n. 21).

In seguito vengono ricordati alcuni periodi particolari dell'anno per la preghiera per l'unità. A questo fine è posta in grande risalto la celebrazione della santa Eucarestia, sacra-

mento da cui l'unità della Chiesa è significata e attuata.

Una importanza singolare assume la raccomandazione fatta al numero 24: « *Curino i pastori che i fedeli cattolici vengano preparati ad elevare preghiere per l'unità, tenendo conto delle diverse circostanze di luogo e di persone* ».

L'accento posto sulle circostanze di luogo e di persone per la formulazione delle preghiere e per la stessa celebrazione liturgica è stata anche presente nelle riunioni dell'ottobre 1966 e del febbraio 1967 avute tra il Segretariato per l'Unione dei Cristiani e il Consiglio Mondiale delle Chiese, in vista di avere annualmente un testo unico per la Settimana di preghiera per l'unità. E' stato infatti deciso che il testo potrà avere adattamento sul piano locale, come lo richiedono le circostanze.

Per quanto riguarda l'Italia, nella riunione dei circoli ecumenici del 18 aprile u.s., è stato fatto notare che a livello popolare difficilmente penetra quel tipo di preghiera consistente nella Liturgia della Pa-

rola, così diffusa in alcuni Paesi. I testi finora usati, tanto quelli divulgati dal CMC, quanto quelli adibiti per le preghiere comuni tenute a S. Paolo-fuori-le mura, potevano servire come guida di preghiera nei Seminari, per i circoli ecumenici, molto difficilmente per le parrocchie.

E' stato anche rilevato che è bene introdurre gradualmente questo tipo di preghiera anche nelle parrocchie. Il primato che in essa ha la lettura biblica serve a far crescere nel popolo l'interesse e l'amore per la Parola di Dio.

Attualmente la celebrazione liturgica più partecipata dal popolo è la Messa. Per il mondo latino, il Consilium per l'applicazione

della Costituzione sulla Liturgia, ha già composto una nuova Messa «*pro unione*». Si spera che venga approvata ad experimentum. A questo proposito i dirigenti dei circoli ecumenici italiani chiedevano che si formulasse anche una serie di preghiere dei fedeli affinché si avesse una per ogni giorno della Settimana di preghiere per l'unità.

Infine, in questa parte vengono presentate come molto indicate per pregare per l'unità dei cristiani alcune *akoluthie* delle Chiese orientali, «*quei riti che hanno particolari preghiere liturgiche di impetrazione, come la 'litia' e 'moleben' e simili suppliche*» (n. 24).

4. «**Communicatio in spiritualibus**» con i fratelli separati (nn. 25 - 62)

Questa parte del Direttorio è di gran lunga la più importante, anche perchè apporta diverse modifiche alla disciplina esistente sulla «*Communicatio in sacris*». E' la parte più nuova.

A. *L'introduzione.*

Nell'introduzione a questa parte si fanno delle affermazioni che assumono valore di base su cui si fondano in qualche modo le norme che si daranno in seguito.

a) La «*Communicatio in spiritualibus*», mezzo per il ristabilimento dell'unità dei cristiani.

Il Concilio nel n° 8 del decreto sull'Ecumenismo aveva affermato che la partecipazione alle cose sacre «*non si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani*». Aveva però stabilito i principi per cui una certa «*communicatio*» non solo po-

teva essere permessa, ma talvolta persino raccomandata. Si affermava ciò tanto nel decreto sull'Ecumenismo (nn. 8 e 15) quanto nel decreto sulle Chiese orientali cattoliche (nn. 24-29). Tuttavia la motivazione per questo permesso veniva fondata sul principio della necessità di partecipare ai mezzi di grazia.

Il Direttorio, invece, pur tenendo presente questo principio, non lo disgiunge completamente dall'altro, secondo cui la partecipazione alle cose sacre manifesta l'unità della Chiesa.

Pertanto la « *Communicatio in spiritualibus* » permessa e talvolta consigliata per poter far partecipare ai mezzi della grazia fedeli di diverse Confessioni è anche opportuna per esprimere quella unità già esistente tra le varie Confessioni e per contribuire a ristabilire l'unità completa della Chiesa. La « *Communicatio in spiritualibus* » è dunque un mezzo per ristabilire l'unità della Chiesa.

Il Direttorio afferma: « *Per promuovere il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani non basta che questi esercitino fra loro la fraterna carità nella vita di ogni giorno. E' pure opportuno che sia ammessa una certa « communicatio in spiritualibus », vale a dire che i cristiani partecipino insieme a quei beni che sono loro comuni* » (n. 25).

Subito dopo si richiama la legittima reciprocità in questa materia, affinché questa « *communicatio* », anche se ancora circoscritta, « *porti a un sano progresso della concordia tra i cristiani* » (n. 27).

Non è neppure nello spirito del Direttorio che la « *communicatio* » possa servire *indiscriminatamente* per ristabilire la unità tra i cristiani, ma è tuttavia nel suo esplicito dettato che sia un *mezzo opportuno* per quel fine.

E' necessario tuttavia notare, sin da ora, che il Direttorio, nel determinare i casi in cui questa « *communicatio* » è permessa, si basa *più* sulla necessità di partecipare ai mezzi della grazia (cfr. n. 44) che di usare la « *communicatio* » come mezzo per l'unità.

Rimane tuttavia pur vero che la possibilità stessa della « *communicatio* » — ammessa per i casi di necessità o di opportunità — è in sè già un mezzo per il ristabilimento dell'unità tra i cristiani.

b) *la koinonìa dei beni spirituali, fondamento teologico della « communicatio in spiritualibus ».*

La base su cui si fonda la possibilità per i cristiani di differenti Confessioni di partecipare insieme alle preghiere e ai sa-

cramenti dell'una o dell'altra Chiesa, è costituita da quei beni spirituali che sono loro comuni.

Infatti, dal complesso dei beni, da cui la Chiesa è edificata e da cui trae nutrimento di vita, alcuni « anzi parecchi e segnalati, possono trovarsi fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica » (Decreto sull'Ecumenismo, n. 3) e comuni alla Chiesa cattolica.

Da questo principio teologico giustificante la « communicatio », il Direttorio ne deduce un secondo per regolare la diversità delle norme date. Infatti, la partecipazione a quei beni spirituali che sono comuni alle diverse Confessioni è ammessa « nel modo e nel grado che possono essere considerati leciti nel presente stato di divisione » (Direttorio, n. 25).

La diversificazione tanto nel « modo » quanto nel « grado » trova nel Direttorio questa giustificazione:

« Siccome questi beni spirituali si trovano in modi diversi fra i vari gruppi cristiani, la comunicazione nelle cose spirituali fra essi molto dipende da questa diversità e quindi bisogna esaminare la questione secondo la diversità delle persone, delle Chiese e delle Comunità » (n. 26).

Per questo principio e per questo esame, il Direttorio distingue chiaramente e separa-

tamente dà regole diverse, a seconda che si tratti di partecipare con gli orientali (nn. 39 - 54) o con i protestanti (nn. 55 - 63).

c) « *Communicatio in spiritualibus* » e « *Communicatio in sacris* ».

Il Direttorio introduce una terminologia nuova e più estesa: la « *communicatio in spiritualibus* », che comprende da una parte « *tutte le preghiere fatte in comune, l'uso in comune di luoghi e cose sacre* » e d'altra parte anche « *tutto ciò che propriamente e veramente si chiama communicatio in sacris* » (n. 29).

Le norme, a secondo che si riferiscano alla prima o alla seconda parte, si trovano in due sezioni diverse, ed è ovvio che sono più larghe per la prima sezione che non per la seconda.

B. *Le preghiere comuni* (nn. 32 - 37)

Partendo dal decreto sullo Ecumenismo, in cui si dice che « *queste preghiere in comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impetrare la grazia dell'unità, sono una genuina manifestazione dei vincoli con i quali i cattolici sono ancora congiunti con i fratelli separati* » (n. 8), il Direttorio

aggiunge che le preghiere comuni sono *auspicabili* per qualsiasi comune sollecitudine, promuovere il bene della pace, la giustizia sociale, ecc. (cfr. n. 33); vengono inoltre raccomandate in occasione di incontri ecumenici.

Si danno in seguito norme sulla forma e il luogo di queste celebrazioni (nn. 35 - 36), sulle vesti (n. 37).

Tra queste norme è bene sottolineare alcune: la celebrazione venga preparata con l'approvazione e la collaborazione di tutti i rappresentanti delle Chiese partecipanti; l'omelia venga impostata alla comune adesione alla verità cristiana; occorre tenere presente il principio di reciprocità per quanto concerne il luogo della celebrazione.

Il Direttorio afferma che « non c'è nulla in contrario che... col permesso dell'Ordinario del luogo queste celebrazioni in comune vengano fatte nel tempio di quella o quell'altra Comunità; anzi in particolari circostanze ciò potrebbe essere opportuno » (n. 36).

Il caso verificatosi a Roma per la Settimana di preghiere per l'unità del 1967 ne è la prova. Il rifiuto dell'autorizzazione di poter celebrare una preghiera comune in una chiesa non cattolica, a continuazio-

ne e in restituzione di quanto era avvenuto l'anno prima in una chiesa cattolica, ha generato molto malumore tra i non cattolici di quella città ed anche severe critiche sulla stampa internazionale. Neppure la successiva autorizzazione e l'avvenuta preghiera comune in chiesa non cattolica, secondo quanto era stato richiesto, dissipò del tutto quel malumore e il sospetto sulla insincerità dei cattolici.

C. *La Communicatio in sacris.*

La vera e propria « *Communicatio in sacris* », definita come partecipazione a qualsiasi culto liturgico o anche a sacramenti di qualche Chiesa o Comunità ecclesiale (n. 30), come si diceva sopra, è regolata da norme sostanzialmente diverse, a secondo che si riferisce agli orientali o ai protestanti.

a) *Communicatio con gli orientali* (nn. 39 - 54).

Secondo i principi enunciati più sopra la *koinonia* dei beni spirituali è il fondamento teologico della *Communicatio*, e questa tanto più è possibile quanto maggiore è la misura della *koinonia*. Il Direttorio, inoltre, sulla traccia dei decreti

sull'Ecumenismo e sulle Chiese Orientali, rileva che le Chiese orientali, quantunque separate, restano unite alla Chiesa cattolica da strettissimi vincoli, quali i sacramenti, e soprattutto in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e la Eucaristia; per cui « *esiste una stretta comunione in materia di fede* » (n. 40). Pertanto alla « *Communicatio in sacris* » con gli orientali « *si dà il fondamento ecclesiologico e sacramentale* » (n. 40).

E' su questo fondamento che trovano solida consistenza le varie norme.

E' prevista (n. 42) la « *Communicatio* » per tre sacramenti: eucarestia, penitenza e unzione degli infermi.

Questa possibilità non è ristretta al solo caso di necessità. Ma « *per consigliare la "Communicatio", nei sacramenti può considerarsi giusta causa, la impossibilità materiale o morale di ricevere i sacramenti nella propria Chiesa per lungo tempo o per particolari circostanze* » (n. 44).

Agli orientali è permesso il libero accesso ai confessori cattolici e viceversa (n. 46), quando non ci sono confessori della propria Chiesa.

Il fedele cattolico che per giusti motivi (n. 50) assiste alla Messa presso i fratelli separati nei giorni di domenica o di pre-

setto ha assolto il suo dovere festivo. Anzi è opportuno che i cattolici, nei suddetti giorni, se impediti a partecipare alla Messa nella propria Chiesa, vadano, se è possibile, alla Liturgia dei fratelli separati (n. 47).

Col permesso dell'Ordinario del luogo, un fedele cattolico, se richiesto, può *fungere da lettore* nella Liturgia dei fratelli separati e viceversa per costoro nella Chiesa cattolica (n. 50).

Per il *battesimo*, è lecito ammettere per giusto motivo un fedele orientale come *padrino* assieme col padrino cattolico in un battesimo cattolico e, viceversa, un cattolico come padrino in un battesimo nella Chiesa ortodossa (n. 48).

Nella celebrazione del matrimonio nelle Chiese cattoliche è possibile ammettere come *paraninfi* o *testimoni* i fratelli separati e viceversa (n. 49).

Si danno inoltre indicazioni per la reciproca presenza ufficiale di ministri a cerimonie religiose (n. 52); per l'uso di edifici cattolici, cimiteri, suppellettili, chiese da parte degli orientali (n. 52).

Infine viene domandata la intesa e la collaborazione per l'assistenza religiosa e sacramentale dei ministri ortodossi nelle scuole, negli ospedali e in altri Istituti simili (nn. 53 - 54) diretti da cattolici.

Perchè queste norme più



Inizio delle celebrazioni del martirio dei Ss. Pietro e Paolo (29 giugno 1967).
Il Patriarcato di Costantinopoli ha inviato una Delegazione composta di due Metropoliti, un Archimandrita e un Diacono.
Nella foto: Il S. Padre durante la celebrazione in Piazza S. Pietro dà il bacio della pace all'Archim. Zervos.

larghe in materia servano veramente a portare un sano e solido contributo al ristabilimento dell'unità tra i cristiani, il Direttorio esige:

1) la previa consultazione tra le Autorità della Chiesa cattolica e delle Chiese orientali non cattoliche (n. 42),

2) la legittima reciprocità (n. 43 e n. 27),

3) che si eviti ogni sospetto di proselitismo (n. 28 e n. 46).

L'esperienza mostra che la mancanza delle prime due condizioni porta di conseguenza al sospetto di proselitismo. Questo, tanto vero quanto anche solo sospettato, falsa lo spirito delle relazioni tra le Chiese, infrapponendovi l'insincerità e la slealtà.

Il Direttorio respinge il pro-selitismo, definito come «*quel certo modo di agire non conforme allo spirito del Vangelo*» che «*si serve di mezzi disonesti per attirare gli uomini alla propria Comunità abusando, ad esempio, della loro ignoranza o povertà*» (nota n. 4).

b) *Communicatio con gli altri cristiani.* (nn. 55 - 63).

Profondamente diversa viene presentata la situazione con «*gli altri fratelli separati*», perchè la mancanza di unità di fede circa i sacramenti ne vieta l'intercomunione all'infuori del pericolo di morte e di urgente necessità. E anche in questi casi, il Direttorio richiede che «*il fratello separato . . . manifesti una fede conforme a quella della Chiesa circa questi sacramenti*» (n. 55).

Non si può permettere che un fratello separato funga da *lettore* o *predicatore* durante la celebrazione della S. Eucarestia; altrettanto dicasi per un cattolico nella celebrazione della S. Cena (n. 56).

Non può essere ammesso come *padrino* nel battesimo un non cattolico che non sia — come si è detto — un orientale (n. 57).

Però «*nella celebrazione del matrimonio è permesso che i fratelli separati fungano da te-*

stimoni ufficiali» (n. 58) e *viceversa*.

Una certa partecipazione attiva in altre azioni anche liturgiche può essere invece permessa dall'Ordinario nelle diverse circostanze (n.« 56) e per giusto motivo a causa dell'ufficio pubblico, parentela, amicizia, maggiore conoscenza (n. 59).

Per la possibilità di concessione di luoghi di culto cattolici per l'uso dei non cattolici, per i cimiteri (n. 61), per l'intesa e la collaborazione pastorale negli ospedali, scuole, istituzioni dirette da cattolici (nn. 62 - 63) valgono le stesse disposizioni date nel caso analogo per i non cattolici orientali.

Anche lo spirito di questa parte è pieno di attenzione e delicatezza verso i non cattolici. Forse però una maggiore apertura sarebbe stata possibile. Forse si può chiedere, perchè un protestante non può fungere da padrino in un battesimo se, come per il caso dell'orientale non cattolico, l'educazione cristiana è lasciata al padrino cattolico? O perchè non può fungere da lettore della sacra Scrittura durante la celebrazione eucaristica? La ragione spesso portata sull'unità dell'intera celebrazione — della prima e della seconda parte della Messa — non dà la sensazione di una risposta speciosa del professore di liturgia?

D'altronde il Direttorio stesso (n. 28) nell'introduzione alla sua quarta parte afferma che

« è da augurarsi . . . che queste norme peculiari diventino un po' per volta inutili ».

Nota sulla *Communicatio in sacris* con gli orientali

Come si è visto, il Direttorio allarga la possibilità della « *Communicatio in sacris* » con gli orientali. Il principio ammesso dal Concilio trova ulteriore allargamento di applicazione.

Come si è pure visto, il principio della reciprocità è essenziale in questa materia e si fa anche appello alla necessità di consultazioni tanto a livello di Chiese locali quanto a livello più generale. In base a queste affermazioni, vediamo brevemente quale è la posizione delle Chiese ortodosse.

a) *Posizione delle Chiese ortodosse.*

Non esiste una recente presa di posizione dell'Ortodossia nel suo insieme.

Subito dopo che il Concilio promulgava i decreti sull'Ecumenismo e sulle Chiese orientali cattoliche, che ammettevano il principio della possibilità di una certa *Communicatio in sacris*, la *Standing Conference*, l'assemblea di tutti i vescovi ortodossi d'America, con l'eccezione della giurisdizione di Ana-

stasio e del Patriarcato di Mosca, faceva nota una dichiarazione ufficiale contro l'intercomunione. Questa dichiarazione, dopo aver affermato che l'Eucarestia è il compimento della unità, proseguiva:

« *L'Assemblea permanente vuole ricordare a quei figli della Chiesa che pregano, studiano e lavorano per la riunione delle Chiese cristiane che il mistero eucaristico è il fine dell'unità e non un mezzo per raggiungere questo fine e che, perciò, tutte le decisioni concernenti la Comunione prese da persone al di fuori della Chiesa ortodossa non hanno nè significato nè valore per questa Chiesa o per i suoi membri. La santa Comunione non sarà chiesta dai suoi membri al di fuori di Essa e non sarà domandata a coloro che non riconoscono nell'Ortodossia la loro Madre* » (Le *Messenger orthodoxe*, n. 29 - 30 1965, pag. 25).

Questa decisione è stata variamente interpretata.

Nell'anno in corso, nel mese di marzo, lo stesso Patriarca Athenagoras di Costantinopoli, prendeva una decisione analo-

ga, anche se più sfumata, e la inviava a tutti i vescovi dipendenti da quel Patriarcato per renderla nota ai fedeli. In essa tra l'altro si diceva:

« Il nostro Santo Sinodo ha sottoposto ad attento studio questo problema — l'intercomunione — e ha deciso, redigendo un'apposita enciclica . . . d'informare i fedeli ortodossi, che la celebrazione della Divina Liturgia in Chiese cattoliche romane, protestanti o altre, nei paesi dove non ci sono chiese ortodosse greche, è un caso di necessità . . . Questo però non significa che gli ortodossi possano ricevere i sacramenti da un sacerdote non ortodosso, non avendo la Chiesa ortodossa preso nessuna decisione in questo senso e non essendoci ancora l'intercomunione tra la Chiesa ortodossa e le altre Chiese ».

La presa di posizione porta in sè l'indole di provvisorietà. Infatti nella stessa Enciclica si dice che l'Ecumenismo continua a progredire verso il suo scopo e che *« nulla può fermare la sua inesorabile marcia in avanti fino al giorno quando nostro Signore farà dono dell'unità alla sua santa Chiesa e che si manifesterà nel tempo in cui noi ci incontreremo tutti insieme allo stesso santo Calice*

del Suo prezioso Corpo e Sangue » (Orthodoxos Keryx, 27 - 28 (1967), pag. 2).

In ogni modo, questa presa di posizione è chiara: l'intercomunione non esiste ancora.

A distanza di pochi giorni, nel mese di aprile, il Santo Sinodo della Chiesa di Grecia, nella Lettera enciclica n. 1423 alla Gerarchia, prendeva una decisione più dura e ferma. Tra l'altro nel documento si diceva: *« Si raccomanda ai vescovi di non procedere a contatti con le altre Chiese eterodosse al di là di quelli che comportano gli obblighi sociali e le abitudini, scartando ogni specie di comunione nel culto ».*

Da queste brevi e recenti testimonianze apportate è facile rilevare l'atteggiamento delle Chiese ortodosse di espressione greca, che si può riassumere sul primo dei due principi ammessi dal decreto conciliare sull'Ecumenismo e dal Direttorio, vale a dire: la partecipazione ai sacramenti significa e manifesta l'unità della Chiesa. Il resto del ragionamento viene da sè: non esistendo ancora questa unità, l'intercomunione è vietata.

La teologia pastorale degli ortodossi non ha fatto ancora il passo che, bene o male, ha fatto la teologia occidentale in questa materia.

b) *Atteggiamento da tenere in questa situazione.*

Nell'attuale congiuntura dei rapporti tra le Chiese, l'atteggiamento da tenere è indicato dal Direttorio stesso, quando richiede, in questa materia, la *reciprocità* e le *consultazioni*. Non è opportuno venire a realizzazioni unilaterali, che avranno per lo meno il sospetto e l'accusa di proselitismo. Ancora una volta S. Paolo ci può essere di norma, quando afferma: « *Quando voi vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri* » (1 Cor. XI, 13). A questo proposito il Priore di Taizé, R. Schutz, da qualche tempo parla di « *ardente pazienza* ».

c) *Qualche questione per la Communicatio in sacris.*

Il rapporto della consultazione del gennaio 1967 tra la Chiesa cattolica e il C.M.C. su « *L'avvenire della Settimana di preghiere per l'unità* » osserva: « *Attualmente la piena comunione non può essere realizzata. Ma non si deve dimenticare il fatto che l'insoddisfazione di fronte a questa situazione aumenta, e non soltanto nella nuova generazione* ».

L'insoddisfazione di fronte alle norme che vietano l'intercomunione proviene da una fretolosità dei giovani o da una insufficiente motivazione teolo-

gica della disciplina stessa in questa materia?

Il rapporto sottolineava che questa insoddisfazione non si trova soltanto nei giovani. Infatti, limitando la questione ai rapporti con le Chiese orientali con cui « *esiste una stretta comunione in materia di fede* » (Direttorio, n. 40), perchè possiedono veri e validi sacramenti, si può porre qualche questione:

Esistono veramente reali obiezioni teologiche contro la *Communicatio in sacris* tra Chiesa cattolica e Chiese orientali?

Le ragioni che di solito si portano a conferma di tale proibizione sono realmente valide o non sono le stesse che anni addietro vietavano anche le preghiere comuni?

In fondo, i sacramenti sono manifestazione dell'unità del popolo di Dio, oppure nello stesso tempo ma soprattutto mezzi che formano, fanno progredire e raccolgono nell'unità il popolo di Dio?

La discussione che avviene in tutte le Chiese a questo proposito, è indice dell'insoddisfazione che lascia l'affermazione teologica in questo campo: affermazione basata più sullo aspetto sociologico della Chiesa che su quello sacramentale.

Per quanto riguarda la motivazione teologica, l'apporto del Direttorio non è molto de-

terminante. Nella dialettica tra i due principi — manifestazione dell'unità e partecipazione ai mezzi della grazia — anche il Direttorio rimane ancorato piuttosto al primo principio. La « *Communicatio* », infatti, viene ammessa in fondo, in caso di eccezione in cui è chiara o percettibile la dissociazione tra espressione di unità e necessità o opportunità di partecipare ai

sacramenti.

Tuttavia l'affermazione del n. 25, secondo cui: « *per promuovere il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani . . . è opportuno che sia ammessa una certa Communicatio in spiritualibus* », è positiva e importante e merita di essere approfondita.

Su questo punto la discussione teologica rimane aperta.

5. Linee di forza del Direttorio

Il Direttorio quantunque non sia un'opera organica e comprenda soltanto dei capitoli che saranno integrati e completati con altre parti successive attualmente in elaborazione, tuttavia è già internamente sostenuto da principi che costituiscono l'ossatura delle varie direttive. Questi principi talvolta non sono neanche enunciati, ma si trovano nel sottofondo delle diverse disposizioni ed è grazie ad essi che il Direttorio mantiene già la sua unità di ispirazione. Ne elencherò qualcuno.

a) *La Chiesa locale*

Il Concilio Vaticano II ha riscoperto il valore della Chiesa locale; il post-concilio va approfondendo questo tema e alla Chiesa locale si sta per dare an-

che una più precisa configurazione organizzativa tanto sul piano diocesano quanto su quello nazionale.

In questa linea si trova il rilancio delle Conferenze episcopali e la costituzione del Consiglio presbiterale e pastorale attorno ai vescovi nelle singole diocesi, che — come afferma la Costituzione *Lumen Gentium* — sono « *formate ad immagine della Chiesa universale e in esse e da esse è costituita l'una e unica Chiesa cattolica* » (n. 23).

La Chiesa locale è elemento primario dell'ecclesiologia, particolarmente dell'ecclesiologia di comunione.

Nel campo ecumenico l'importanza della Chiesa locale, appare chiaramente dal terzo capitolo del Decreto conciliare *Unitatis Redintegratio*, che particolarmente per i rapporti con

le Chiese d'Oriente, indica nella teologia di comunione il mezzo con cui è stata mantenuta l'unità della Chiesa prima dello scisma e la via per la sua ricomposizione nel futuro.

L'ecumenismo d'altra parte non può restare al livello delle alte Gerarchie, deve essere incarnato nella Chiesa locale tenendo conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persone.

La riforma, il rinnovamento della Chiesa, richiesti dal Concilio, devono essere operati fino alle estreme manifestazioni ed il dialogo ecumenico deve essere una dimensione della vita della Chiesa che trova la sua prima espressione nella Chiesa locale.

Il Direttorio nelle sue varie disposizioni tiene costantemente presente la Chiesa locale. Esso esige la creazione delle Commissioni diocesane e di quelle nazionali (n. 3, n. 7) che sono tenute ad incarnare sul piano locale lo spirito e l'azione ecumenica. Nella Chiesa locale è richiesto che si instaurino conversazioni a livello diocesano e nazionale. Anche per le questioni di carattere generale come la validità del Battesimo e la possibilità di comunicatio in sacris, quando non è possibile avere degli accordi generali si è invitati a risolvere la questione sul campo locale nelle varie

regioni (n. 16, n. 27, n. 42). Per la stessa preghiera per l'unità sono invitati i pastori a curare che esse siano formulate e celebrate secondo le circostanze di luogo e di persone.

Questa pressante attenzione alle circostanze locali farà diversificare i rapporti con gli altri cristiani, in modo che essi divengono sempre più reali e concreti, fino a pervenire alla formazione di un tipo di ecumenismo proprio a ciascuna Chiesa locale.

In tal modo la Chiesa locale diviene dinamica e creatrice, promotrice di nuove esperienze; non sarà più una inerte ruota del seguito, esecutrice soltanto di disposizioni prese troppo in alto e per forza di cose senza aderenza alla realtà.

b) *Koinonia*

Alla base delle norme del Direttorio si trova la concezione della Chiesa come sacramento di salvezza e la teologia della *koinonia*, di quella comunione che lo Spirito Santo realizza fra tutti i battezzati.

Il Decreto conciliare sull'Ecumenismo lo afferma a chiari termini: « *Coloro che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente il Battesimo, sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica* » (n. 3).

Esiste dunque una comunione fondamentale fra tutti i battezzati. Questa comunione iniziale si trova sviluppata e differenziata tra le diverse Confessioni cristiane, sicchè attualmente i livelli di comunione tra le Chiese sono di diverso grado e modo.

E' tuttavia questa base di comunione nel comune patrimonio cristiano che fonda la possibilità di preghiere comuni con gli altri cristiani, della *communio in spiritualibus*, della collaborazione e della comune testimonianza che le Chiese sono tenute a dare nel mondo di oggi in via di scristianizzazione, in un mondo che Harvey Cox definisce « *La città secolare* ».

E' pure nello spirito e nel sottofondo del Direttorio una ecclesiologia di comunione tra Chiese locali nel senso del terzo capitolo del Decreto sull'Ecumenismo. Nel Direttorio appare là dove si richiedono consultazioni bilaterali tra le Chiese per la soluzione di problemi che si frappongono alle loro buone relazioni e nella esigenza dell'applicazione del principio di reciprocità.

In particolare per le Chiese orientali il Direttorio afferma esplicitamente: « *Fra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate*, esiste una stretta comunione in materia di fede »

(n. 40), poichè esse hanno veri sacramenti, e soprattutto in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia.

c) *Reciprocità*

Nelle relazioni ecumeniche ha un ruolo insostituibile il principio della *reciprocità*. Esso non è una particolare manifestazione dell'altro principio più generale ammesso in campo ecumenico, cioè di avviare il dialogo da *pari a pari* (Cfr. il n. 9 del Decreto conciliare sull'Ecumenismo e le conclusioni della II Conferenza panortodossa di Rodi). In forza di questo principio, se, per esempio, una volta ha avuto luogo una preghiera comune in una chiesa cattolica, presentandosi l'occasione è bene ripeterla in chiesa non cattolica.

La reciprocità non consiste in un tatticismo, ma ha per suo fondamento teologico la *koinonia* dei beni spirituali, che sono beni comuni a cui reciprocamente si può partecipare.

Il Direttorio insiste su questo principio. Esso ripetutamente lo richiede: al n. 27, al n. 36 b, al n. 43, al n. 46.

La reciprocità viene richiesta anche per le disposizioni date in senso negativo. Ad esempio, al n. 57 l'ufficio di padrino nel battesimo non può essere concesso ad un prote-

stante, poichè il padrino, in senso liturgico e canonico, si rende garante della stessa fede del neofito. Parallelamente e per gli stessi motivi, un cattolico non può fungere da padrino di un battezzando protestante.

Le disposizioni o la prassi che non tengono conto del principio di reciprocità, cadono nella pratica del proselitismo, almeno passivo.

D'altra parte la prassi della reciprocità — integrata con le consultazioni con le Autorità delle altre Chiese (n. 42) — contiene in sè e realizza tutte quelle esigenze di rispetto e di mutua stima tra le varie Confessioni cristiane, che si pongono tra i presupposti dell'ecumenismo e del suo progresso.

d) Rifiuto del proselitismo

Il Direttorio per due volte respinge il proselitismo. La prima volta (n. 28) chiede che là dove l'ecumenismo non ha fatto progressi, gli ordinari diano norme atte ad evitare il pericolo di proselitismo fra i fedeli cattolici. La seconda volta (n. 46) chiede che « da entrambe le parti si eviti che sorga il sospetto di proselitismo ».

Occorre essere tanto leali e attenti da non permettere che non sorga neppure il sospetto di proselitismo.

Sul termine *proselitismo* spesso nascono molti malintesi poichè talvolta esso viene inteso semplicemente come missione. Il proselitismo attualmente e correntemente ha un significato ben definito. Esso si pone tra il mandato della Chiesa di evangelizzare e la libertà religiosa. Il Direttorio ne dà una definizione nella nota 4 e lo respinge in quanto definito « non conforme allo spirito del Vangelo poichè si serve di mezzi disonesti per attirare gli uomini alla propria comunità ».

Il Concilio stesso aveva chiarificato questa dottrina. La dichiarazione sulla Libertà religiosa, da una parte aveva affermato: « Le comunità religiose hanno il diritto di non essere impedito di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto » (n. 4) e d'altra parte tuttavolta ammoniva: « Nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre costumanze religiose si deve evitare in ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone immature o bisognose; un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e lesione del diritto altrui » (ivi).

Il Papa Paolo VI nell'udienza concessa al Segretariato per

l'unione dei Cristiani a conclusione della sessione plenaria (19 - 28 aprile 1967) poneva tra i problemi particolari dell'ecumenismo quello del proselitismo e avvertiva che occorre distinguere l'autentico sforzo missionario da « *un proselitismo di cattiva lega* ». Il Direttorio questo proselitismo lo respinge vigorosamente.

e) *preoccupazione pastorale*

La preoccupazione pastorale è costantemente presente nel Direttorio. Non solo si richiama alla prudenza pastorale (n. 2), alla preparazione da curare tra i fedeli per le preghiere

per l'unità (n. 24), alla attenta istruzione dei fedeli sulla *Communicatio in sacris* (n. 40), sulle ragioni per cui il Battesimo talvolta viene amministrato sotto condizione (n. 15 a), ma il fine stesso del Direttorio in fondo è costituito da una preoccupazione di carattere pastorale ed è chiaramente detto che il suo scopo consiste nell'essere di aiuto ai vescovi.

Infine c'è da aggiungere che viene esplicitamente richiesta una pastorale coraggiosa che faccia affidamento sulla conoscenza e l'iniziativa piuttosto che sull'ignoranza e sul timore di quanto si presenta come nuovo (n. 2).

6. Valore canonico e provvisorietà del Direttorio

Il valore di un Direttorio, indirizzato ad essere di aiuto, di guida, per *meglio* applicare le decisioni conciliari, per sè dovrebbe avere un carattere esplicativo soltanto.

Il presente testo tuttavia, basandosi sui principi generali ammessi dal Concilio, contiene delle disposizioni che si oppongono nei termini e nello spirito a precisi canoni del Codice di Diritto Canonico e alla prassi della Chiesa cattolica.

Questi canoni vengono abrogati dal Direttorio e una nuova prassi entra già nella Chiesa.

La formula di pubblicazione è chiara: « *Il Sommo Pontefice Paolo VI nell'udienza concessa il 28 aprile 1967 al Segretariato per l'Unione dei Cristiani, ha approvato il presente Direttorio, lo ha confermato con la sua autorità e ne ha ordinato la pubblicazione. Nonostante ogni cosa contraria* ».

Le nuove norme certamente verranno integrate nel nuovo Codice di Diritto Canonico, ma esse stesse non sono definitive.

Le norme del Direttorio sono date nell'*attuale congiuntura* dei rapporti tra le Chiese,

nelle *circostanze attuali*; la *Communicatio in sacris* per esempio è permessa *nel modo* e *nel grado* che possono essere considerati *leciti nel presente stato di divisione delle Chiese* (n. 25).

Ma l'unità della Chiesa non avverrà in un giorno. La *koinonia* già esistente tra i cristiani e tra le Chiese cresce ed aumenterà fino al raggiungimento della piena comunione. Con la progressiva crescita della *koinonia* le presenti norme perderanno la loro efficacia, saranno superate.

D'altronde il Direttorio stesso lo afferma chiaramente: « *E' da augurarsi . . . che queste norme peculiari diventino un po' per volta inutili* » (n. 28).

Per ora esse sono emanate per venire incontro e in qualche modo risolvere nel grado possibile le attuali esigenze e sono date con l'intenzione e in maniera che esse non si pongano come ostacoli sulla via della Provvidenza, nè che rechino il minimo pregiudizio ai futuri impulsi dello Spirito Santo (n. 2).

Il Direttorio dunque non viene promulgato per sigillare una situazione ma anzi per smuoverla e porla in dinamico progredire verso una situazione completamente nuova: la piena comunione tra le Chiese cristiane.

Eleuterio F. Fortino

